

Repertorio n.77433

Raccolta n.27063

**VERBALE DI ASSEMBLEA  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaundici, il giorno trenta del mese di novembre, alle ore sedici e minuto cinquantotto

In Montebelluna (TV), Via Schiavonesca Priula n. 86, a richiesta.

Innanzi a me, dottor Paolo Talice, Notaio in Treviso, iscritto presso il Collegio Notarile di Treviso, è personalmente comparso il signor:

FIGHERA Marco, nato a Castelfranco Veneto (TV) il 27 agosto 1963, domiciliato per la carica ove appresso indicato, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società:

"ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L." in sigla "A.T.S. S.R.L.", con sede in Montebelluna (TV), Via Schiavonesca Priula n. 86, capitale sociale di Euro 909.091,00 (novecentonovemilanovantuno/00) interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro Imprese di Treviso: 04163490263, numero R.E.A. 328089.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dà atto, nella suddetta qualità, che trovasi riunita, in questa sede, ora e luogo l'assemblea dei soci della società predetta, assemblea di cui assume la presidenza, a' sensi del vigente statuto sociale.

E invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea. Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Il presidente, constatato:

- che l'assemblea è stata convocata come previsto dall'art. 12.3 dello statuto sociale;
- che l'assemblea fissata in prima convocazione per il giorno 29 del mese di novembre presso la sede sociale alle ore 12.00, è andata deserta;
- che sono presenti in proprio o per deleghe ritenute valide dal presidente e che resteranno conservate agli atti della società, n. 44 (quarantaquattro) soci portatori complessivamente dell'85,47 (ottantacinque/47)% del capitale sociale, come risulta dal Foglio Presenze consegnatomi dal presidente, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per espressa dispensa datamene dal comparente
- che del consiglio di amministrazione, oltre a sé medesimo, presidente, sono presenti Christian Schiavon e Mariano Girardi;
- che del collegio sindacale è presente il solo presidente Fabrizio Nardin, assenti giustificati i restanti sindaci;
- che ai sensi dell'art. 28.3 del vigente statuto è stato comunicato all'Autorità d'Ambito l'ordine del giorno della presente assemblea in data 18 novembre 2011;

**dichiaro**

per averla verificata, la regolare costituzione in seconda convocazione, della presente assemblea, riunita per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Liquidazione della quota posseduta dal Socio Romano d'Ezzelino mediante acquisto da parte dei soci;
- 2) Riduzione non proporzionale e aumento non proporzionale del capitale so-

**REGISTRATO  
A TREVISO**

*In Via Telematica*

IL... 09/12/2011.....


AL N. .... 20894/11.....

Complessivi €... 324,00.....

*Iscritto al registro delle*

*Imprese di Treviso*

Il... 09/12/2011.....



ziale di ATS;

### 3) Modifica statuto.

Il presidente dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti.

Il presidente ricorda che il socio Comune di Romano d'Ezzelino ha esercitato il diritto di recesso dalla società giusta delibera del Consiglio Comunale del medesimo in data 18 aprile 2009 n. 09 e che si è inteso procedere alla liquidazione della quota spettante al medesimo del valore nominale di Euro 15.363,64 (quindicimilatrecentosessantatre/sessantaquattro), mediante acquisto proporzionale da parte dei soci a ciò disponibili; tale modalità di liquidazione della quota prevista dall'art. 2473 comma 4 C.C. è già stata approvata da tutti i Consigli Comunali.

Il presidente propone all'assemblea di esprimersi sul punto onde ratificare quanto sopra.

Il Presidente, infine, ricorda che 3 anni fa l'Assemblea della società ha deliberato all'unanimità l'approvazione della riperequazione del capitale sociale secondo quanto previsto dalla statuto previgente che prevedeva la suddivisione equa della metà del capitale per numero di Soci, quindi per i 54 Comuni, e la seconda metà del capitale suddiviso in proporzione al numero di abitanti residenti per Comune; questa riperequazione si rende necessaria perché in seguito all'operazione di fusione mediante incorporazione di Schievenin Gestione srl la divisione del capitale sociale non rispetta più quella originariamente prevista dallo statuto.

La redistribuzione delle partecipazioni, al fine di renderle proporzionali al numero degli abitanti dei singoli Comuni Soci, in ottemperanza a quanto deliberato in via programmatica all'atto della fusione così da ristabilire le quote del capitale sociale equamente divise, dovrebbe essere attuata mediante una prima delibera di riduzione reale del capitale da Euro 909.091,00 (novecentonovemilanovantuno/00) ad Euro 642.851,74 (seicentoquarantaduemilaottocentocinquantuno/74) e così per Euro 266.239,26 (duecentosessantaseimiladuecentotrentanove/26) mediante parziale annullamento delle sole partecipazioni dei Comuni di valore superiore a quello previsto dalla regola degli abitanti. L'elenco dei Comuni soci con l'indicazione delle quote rinvenienti da tale riduzione si allega al presente atto sotto la lettera "B", omessane la lettura per espressa dispensa datamene dal Comparsente.

Tale delibera potrà essere eseguita, mediante corresponsione a detti Comuni delle somme corrispondenti alla riduzione del capitale, dopo 90 (novanta) giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese ai sensi dell'art. 2482, comma 2, c.c.

Contestualmente si dovrebbe deliberare un aumento di capitale scindibile fino ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) riservato ai soli Comuni che detengono una quota di partecipazioni inferiore a quella che dovrebbero avere secondo il criterio degli abitanti, da sottoscrivere mediante versamento di denaro nelle casse sociali, entro e non oltre il termine di 90 giorni dall'iscrizione della presente delibera nel competente Registro Imprese, ferma la comunicazione ai soci non presenti in assemblea della sottoscrivibilità di tale aumento.

I Comuni che eventualmente non aderiranno alla sottoscrizione del capitale loro riservata non adegueranno le loro partecipazioni al criterio degli abitanti

ma ciò sarà la conseguenza di una loro libera scelta e non l'imposizione casuale dovuta al rapporto di cambio della fusione.

Il presidente rileva che il capitale sociale attuale è interamente versato e nulla osta all'adottabilità di tale delibera.

Terminata la propria esposizione sulle materie poste all'ordine del giorno, e non essendoci richieste di intervento, il presidente dichiara aperta la votazione, all'esito della quale dichiara che l'assemblea, con il voto favorevole manifestato oralmente da tutti i soci intervenuti, rappresentanti l'85,47 (ottantacinque/47)% del capitale sociale, con il voto contrario di n. zero soci, rappresentati il zero % del capitale sociale e con l'astensione di n. zero soci rappresentati il zero % del capitale sociale, ai sensi dell'art. 15.2 del vigente statuto,

**h a d e l i b e r a t o**

quanto segue:

1) Di approvare le modalità di liquidazione della quota del socio receduto come sopra illustrato dal presidente.

2) Ferma la disciplina di legge circa la possibile opposizione dei creditori alla delibera di cui di seguito, di ridurre il capitale sociale da Euro 909.091,00 (novecentonovemilanovantuno/00) ad Euro 642.851,74 (seicentoquarantaduemilaottocentocinquantuno/74) e così per Euro 266.239,26 (duecentosessantaseimiladuecentotrentanove/26), riduzione attuata mediante parziale annullamento delle sole partecipazioni dei Comuni di valore superiore a quello previsto dalla regola degli abitanti, attribuendo a tale delibera efficacia dalla data di iscrizione presso il competente Registro Imprese.

3) Di dare atto che, acquisita tale delibera di riduzione piena efficacia ed esecutività e rimborsati i Comuni soci della differenza da riduzione pari ad Euro 266.239,26 (duecentosessantaseimiladuecentotrentanove/26) il capitale sociale di Euro 642.851,74 (seicentoquarantaduemilaottocentocinquantuno/74) interamente versato, spetterà come previsto dall'elenco sopra allegato sotto la lettera "B".

4) Di modificare l'articolo 7.1 dello statuto sociale come segue:

"7.1 Il capitale sociale è determinato in Euro 642.851,74 (seicentoquarantaduemilaottocentocinquantuno/74) diviso in partecipazioni tra i Comuni soci. Le partecipazioni di cui sopra vengono determinate per il 50% del capitale sociale sulla base della popolazione legale e per il rimanente 50% in parti uguali fra tutti i Comuni soci."

5) Di approvare, limitatamente alla modifica apportata, fermo ed invariato il resto, il nuovo testo dello Statuto che, omessane la lettura per espressa dispensa datamene dal Comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "C", per formarne parte integrante e sostanziale.

6) Di aumentare scindibilmente il capitale sociale da Euro 642.851,74 (seicentoquarantaduemilaottocentocinquantuno/74) fino ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), e così per Euro 357.148,26 (trecentocinquantasettemilacentoquarantotto/26) aumento riservato ai soli Comuni che detengono una quota di partecipazioni inferiore a quella che dovrebbero avere secondo il criterio degli abitanti, da sottoscrivere mediante versamento di denaro nelle casse sociali, entro e non oltre il termine di 90 giorni dall'iscrizione della presente delibera nel competente Registro Imprese, ferma la comunicazione ai soci non presenti in assemblea della sottoscrivibilità di tale aumento. L'elenco dei Comuni a cui è



riservato l'aumento con l'indicazione delle quote di nuova emissione ad essi riservata si allega al presente atto sotto la lettera "D", omessane la lettura per espressa dispensa datamene dal componente.

A questo punto il presidente dichiara che avvenuta l'iscrizione della presente delibera a Registro delle Imprese di Treviso il capitale sociale risulterà deliberato per Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), sottoscritto e versato per Euro 642.851,74 (seicentoquarantaduemilaottococinquantuno/74) e spettante ai soci come risulta dall'allegato "B" di cui sopra.

7) Di attribuire all'Organo Amministrativo il compito di modificare lo Statuto, al termine ed in conformità delle operazioni di sottoscrizione, e di depositarne la versione aggiornata presso il competente Registro delle Imprese.

8) Di delegare disgiuntamente gli amministratori *pro tempore* ad apportare al presente verbale ed allo statuto allegato sub "C" tutte quelle modifiche, correzioni degli errori materiali od omissioni, aggiunte, integrazioni e soppressioni che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione al Registro delle Imprese, per l'eventuale omologazione avanti l'Autorità Giudiziaria ovvero ancora per l'adempimento delle ulteriori formalità presso le altre autorità competenti.

Null'altro essendo posto in discussione e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciassette e minuti dodici

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al componente, il quale da me interpellato l'ha in tutto confermato.

Scritto parte da persona di mia fiducia con l'ausilio di mezzi elettronici e parte a mano da me Notaio quest'atto occupa pagine otto e quanto è nella presente di tre fogli, e viene sottoposto da me notaio per la sottoscrizione alle ore diciotto e minuti diciotto

F.to Marco Fighera

" Paolo Talice

No
Presente

SOCIO	inizio			% Presenze	% Assenze
	Quota %	Nominale	appello		
ALANO DI PIAVE	0,83%	7.545,46	Presente	0,83%	0,00%
ALTIVOLE	3,14%	28.545,46	Presente	3,14%	0,00%
ARCADE	1,70%	15.454,55	No	0,00%	1,70%
ASOLO	3,37%	30.636,37	Presente	3,37%	0,00%
BORSO DEL GRAPPA	1,06%	9.636,36	Presente	1,06%	0,00%
BREDA DI PIAVE	0,18%	1.636,36	Presente	0,18%	0,00%
CAERANO DI SAN MARCO	1,16%	10.545,46	Presente	1,16%	0,00%
CARBONERA	0,23%	2.090,91	Presente	0,23%	0,00%
CASTELCUCCO	0,51%	4.636,36	Presente	0,51%	0,00%
CASTELFRANCO VENETO	0,49%	4.454,55	Presente	0,49%	0,00%
CASTELLO DI GODEGO	1,08%	9.818,18	Presente	1,08%	0,00%
CAVASO DEL TOMBA	1,64%	14.909,09	Presente	1,64%	0,00%
CISON DI VALMARINO	0,73%	6.636,36	Presente	0,73%	0,00%
CORNUDA	0,87%	7.909,09	Presente	0,87%	0,00%
CRESPANO DEL GRAPPA	0,85%	7.727,27	No	0,00%	0,85%
CROCETTA DEL MONTELLO	2,58%	23.454,55	No	0,00%	2,58%
FARRA DI SOLIGO	1,29%	11.727,27	Presente	1,29%	0,00%
FOLLINA	0,84%	7.636,36	Presente	0,84%	0,00%
FONTE	0,99%	9.000,00	Presente	0,99%	0,00%
GLAVERA DEL MONTELLO	2,52%	22.909,09	Presente	2,52%	0,00%
ISTRANA	2,77%	25.181,82	Presente	2,77%	0,00%
LORIA	3,73%	33.909,09	Presente	3,73%	0,00%
MASER	0,79%	7.181,82	Presente	0,79%	0,00%
MASERADA SUL PIAVE	0,20%	1.818,23	Presente	0,20%	0,00%
MIANE	0,84%	7.636,36	No	0,00%	0,84%
MONFUMO	0,99%	9.000,00	Presente	0,99%	0,00%
MONTEBELLUNA	5,87%	53.363,64	Presente	5,87%	0,00%
MORIAGO DELLA BATTAGLIA	1,03%	9.363,64	Presente	1,03%	0,00%
MUSSOLENTE	1,53%	13.909,09	Presente	1,53%	0,00%
NERVESÀ DELLA BATTAGLIA	3,30%	30.000,00	Presente	3,30%	0,00%
PADERNO DEL GRAPPA	0,53%	4.818,18	No	0,00%	0,53%
PAESE	7,26%	66.000,01	Presente	7,26%	0,00%
PEDEROBBA	1,18%	10.727,27	No	0,00%	1,18%
PIEVE DI SOLIGO	3,48%	31.636,37	Presente	3,48%	0,00%
PONZANO VENETO	1,98%	18.000,00	Presente	1,98%	0,00%
POSSAGNO	0,53%	4.818,18	Presente	0,53%	0,00%
POVEGLIANO	2,52%	22.909,09	No	0,00%	2,52%
QUERO	0,73%	6.636,36	Presente	0,73%	0,00%
REFRONTOLO	0,59%	5.363,64	No	0,00%	0,59%
REVINE LAGO	0,53%	4.818,18	Presente	0,53%	0,00%
RIESE PIO X	4,31%	39.181,82	Presente	4,31%	0,00%
ROMANO D'EZZELINO	1,69%	15.363,64	No	0,00%	1,69%
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	1,19%	10.818,18	No	0,00%	1,19%
SEGUSINO	0,53%	4.818,18	Presente	0,53%	0,00%
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	2,60%	23.636,37	Presente	2,60%	0,00%
SPRESIANO	4,11%	37.363,64	Presente	4,11%	0,00%
TARZO	0,86%	7.818,18	No	0,00%	0,86%
TREVIGNANO	1,50%	13.636,37	Presente	1,50%	0,00%
TREVISO	1,10%	10.000,00	Presente	1,10%	0,00%
VALDOBBIADENE	3,12%	28.363,64	Presente	3,12%	0,00%
VAS	0,41%	3.727,27	Presente	0,41%	0,00%
VEDELAGO	6,35%	57.727,28	Presente	6,35%	0,00%
VIDOR	1,52%	13.818,18	Presente	1,52%	0,00%
VILLORBA	0,31%	2.818,18	Presente	0,31%	0,00%
VOLPAGO DEL MONTELLO	3,96%	36.000,00	Presente	3,96%	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>100,00%</b>	<b>909.091,00</b>		<b>85,47%</b>	<b>14,53%</b>
		presenti	44	presenze	
		assenti	11		
		totale	55	Su 55	


ALLEGATO  
" A "  
" Raccolla N. 29003  
Repertorio N. 11133



QUOTE PARTECIPAZIONE POST DIMINUZIONE CAPITALE - ALLEGATO B

COMUNE	
ALANO DI PIAVE	€ 7.675,17
ALTIVOLE	€ 16.090,30
ARCADE	€ 13.102,93
ASOLO	€ 17.742,19
BORSO DEL GRAPPA	€ 9.802,02
BREDA DI PIAVE	€ 1.664,49
CAERANO DI SAN MARCO	€ 10.726,74
CARBONERA	€ 2.126,85
CASTELCUCCO	€ 4.716,07
CASTELFRANCO VENETO	€ 4.531,12
CASTELLO DI GODEGO	€ 9.986,96
CAVASO DEL TOMBA	€ 12.250,83
CISON DI VALMARINO	€ 6.750,45
CORNUDA	€ 8.045,05
CRESPANO DEL GRAPPA	€ 7.860,11
CROCETTA DEL MONTELLO	€ 15.630,30
FARRA DI SOLIGO	€ 11.928,87
FOLLINA	€ 7.767,64
FONTE	€ 9.154,72
GIAVERA DEL MONTELLO	€ 14.080,91
ISTRANA	€ 17.918,18
LORIA	€ 17.919,29
MASER	€ 7.305,28
MASERADA SUL PIAVE	€ 1.849,44
MIANE	€ 7.767,64
MONFUMO	€ 9.154,72
MONTEBELLUNA	€ 39.946,99
MORIAGO DELLA BATTAGLIA	€ 9.524,60
MUSSOLENTE	€ 14.148,20
NERVESA DELLA BATTAGLIA	€ 16.681,79
PADERNO DEL GRAPPA	€ 4.901,01
PAESE	€ 29.774,80
PEDEROBBA	€ 10.911,68
PIEVE DI SOLIGO	€ 21.159,53
PONZANO VENETO	€ 18.309,06
POSSAGNO	€ 4.901,01
POVEGLIANO	€ 13.848,11
QUERO	€ 6.750,45
REFRONTOLO	€ 5.455,84
REVINE LAGO	€ 4.901,01
RIESE PIO X	€ 19.994,42
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	€ 11.004,15
SEGUSINO	€ 4.901,01
SERNAGLIA DELLA BATT.	€ 15.730,54
SPRESIANO	€ 19.575,61
TARZO	€ 7.952,58
TREVIGNANO	€ 13.870,78
TREVISO	€ 10.172,28
VALDOBBIADENE	€ 21.104,95
VAS	€ 3.791,35
VEDELAGO	€ 24.671,55
VIDOR	€ 13.063,95
VILLORBA	€ 2.866,63
VOLPAGO DEL MONTELLO	€ 19.389,59
<b>TOTALE</b>	<b>€ 642.851,74</b>

ALLEGATO	Repertorio N. 77133
" B "	Raccolta N. 27063



*[Handwritten signature]*

**ALLEGATO "C" REP. 77433 RACC. 27063**

**STATUTO**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE SEDE OGGETTO SOCIALE**

**Art. 1 - Denominazione**

1.1 E' costituita ai sensi e per gli effetti dell'art.113, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 una società a responsabilità limitata, denominata "ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL", in sigla "A.T.S. S.R.L.", totalmente partecipata da enti pubblici territoriali ricadenti nell'AATO Veneto Orientale.

1.2 La società è soggetta all'indirizzo e al controllo esercitato dagli Enti soci attraverso l'AATO Veneto Orientale (d'ora in avanti "l'Amministrazione affidante") nelle forme previste dal successivo art. 28 "Del controllo degli Enti soci".

**Art. 2 - Sede**

2.1 La società ha sede legale nel Comune di Montebelluna (TV).

2.2 La società potrà costituire e/o sopprimere sedi secondarie, uffici, unità locali anche in altri Comuni, purché nel territorio dell'A.A.T.O. Veneto Orientale e previo consenso dell'Amministrazione affidante.

**Art. 3 - Oggetto sociale**

3.1 La società ha per oggetto l'esercizio delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dalla legge 5.1.1994, n. 36 e ss. mm. e ii..

3.2. La società può eseguire ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione, attinente o connessa alle attività di cui punto 3.1, compresi lo- studio,- la progettazione e la realizzazione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente.

3.3. La società, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, sia direttamente, sia indirettamente, partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio. Tali attività possono essere intraprese unicamente previo riscontro da parte dell'Autorità d'Ambito della relativa coerenza rispetto al carattere in house providing della società, secondo quanto previsto dall'art. 28 del presente statuto. La società è in ogni caso vincolata a svolgere la parte più importante della propria attività con l'Amministrazione affidante e nel territorio di riferimento della stessa.

3.4 La Società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture comunque connessi allo svolgimento dei servizi pubblici svolti in affidamento diretto, secondo le norme ed i principi specificatamente applicabili alle società c.d. in house providing.

**Art. 4 - Modalità di affidamento delle attività.**

4.1. Nel rispetto dei presupposti di cui all'art.113, comma 5, lett. C) del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, trattandosi di società a partecipazione pubblica totalitaria, la stessa può ottenere direttamente l'affidamento della gestione dei servizi e delle attività costituenti la gestione del servizio idrico integrato.



4.2. Il rapporto viene disciplinato con il contratto di servizio che dovrà tenere conto delle forme di gestione in essere, delle modalità di determinazione e versamento degli eventuali canoni dovuti dalla società, agli enti affidanti, degli obblighi ambientali della società e degli obblighi riguardanti le risorse umane utilizzate.

#### Art. 5 - Durata

5.1. La durata della Società è fissata fino al 31/12/2060 (trentuno dicembre duemilasessanta) e potrà essere prorogata.

### **TITOLO II**

#### **SOCI- CAPITALE- QUOTE- TRASFERIMENTI- PRELAZIONE-FINANZIAMENTI**

#### Art. 6 - Soci e domiciliazione

6.1. Possono partecipare alla società solo ed esclusivamente enti pubblici territoriali purché appartenenti al medesimo AATO Veneto Orientale.

6.2. Il domicilio dei soci per quello che concerne i loro rapporti con la Società, a tutti gli effetti di legge, è quello risultante dal libro dei soci.

#### Art. 7 - Capitale Sociale

7.1 Il capitale sociale è determinato in Euro 642.851,74 (seicentoquarantaduemilaottococinquantuno/74) diviso in partecipazioni tra i Comuni soci. Le partecipazioni di cui sopra vengono determinate per il 50% del capitale sociale sulla base della popolazione legale e per il rimanente 50% in parti uguali fra tutti i Comuni soci.

7.2. L'Assemblea dei soci può deliberare l'aumento del capitale sociale in una, o più volte ai sensi e per gli effetti dell'art. 2481bis c.c..

7.3. In caso di mancato pagamento delle quote da parte di un socio, trova comunque applicazione la disciplina dettata dalla legge; a carico del socio moroso decorre comunque l'interesse di mora in ragione d'anno pari al doppio dell'interesse legale.

#### Art. 8 - Partecipazioni

8.1. Le partecipazioni sono trasferibili solo tra gli enti pubblici territoriali ricadenti nell'AATO Veneto Orientale e non sono vincolabili.

8.2. Le partecipazioni non possono essere oggetto di pegno e/o usufrutto in deroga all'art. 2471-bis del c.c.

8.3. In sede di aumento del capitale sociale i soci hanno diritto alla sottoscrizione di partecipazioni di nuova emissione in proporzione al numero di partecipazioni effettivamente possedute, rilevabili dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento del capitale sociale. Il termine per l'esercizio del diritto di sottoscrizione è fissato dall'Assemblea.

#### Art. 9 - Fonti di finanziamento

9.1. I finanziamenti effettuati dai soci con obbligo di rimborso da parte della Società potranno essere effettuati solo nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di raccolta del risparmio tra soggetti diversi dalle banche. Tali finanziamenti si intenderanno infruttiferi di interessi, salva la facoltà delle parti di disporre diversamente.

9.2. Nel rispetto delle disposizioni di legge, la Società può emettere titoli di debito. In tal caso la competenza spetta all'assemblea che delibera con il voto favorevole dei due terzi del capitale sociale anche se la deliberazione è presa in Assemblea di seconda convocazione.

### **TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETA'**

#### **Art. 10 - Organi**

10.1. Sono organi della Società: l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale e/o il Revisore.

#### **Art. 11- Assemblea**

11.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della Società. L'assemblea è composta dai Comuni aderenti tramite i legali rappresentanti degli stessi. Le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

#### **Art. 12 - Convocazione delle assemblee**

12.1 L'Assemblea è convocata presso la sede della Società, o in altro luogo purché nel territorio dell'AATO Veneto Orientale.

12.2 La convocazione dell'Assemblea è disposta dal Consiglio di Amministrazione, oppure quando ne facciano richiesta i Comuni soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale, e che indichino nella richiesta di convocazione gli argomenti da trattare; in caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale se nominato.

12.3 L'avviso di convocazione, da spedire ai soci, agli amministratori ed ai sindaci, se nominati, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax o altro sistema telematico consentito, almeno otto giorni prima dell'adunanza, deve contenere l'indicazione del luogo fissato, il giorno, l'ora, l'elenco delle materie da trattare; dovrà anche indicare altro giorno per l'eventuale seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

12.4 L'assemblea, potrà validamente riunirsi anche in mancanza delle suddette formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale, tutti gli amministratori e Collegio Sindacale se nominato, o gli amministratori e i sindaci siano informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. Se gli amministratori o sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi ad essi.

12.5 Le decisioni dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate agli Amministratori ed ai sindaci, se nominati, che sono rimasti assenti nonché, se nominati, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito.

#### **Art. 13 - Intervento a rappresentanza dell'assemblea**

13.1 Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci, che risultano iscritti nel libro soci, nella persona del legale rappresentante o suo delegato.

13.2 I soci possono farsi rappresentare in assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

13.3 La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee con effetto anche per le successive convocazioni. Ogni socio non può rappresentare in assemblea più di due soci complessivamente.

13.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministra-



zione, ovvero in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente ove nominato. In caso di assenza o impedimento di entrambi, l'Assemblea designa tra i soci la persona incaricata di presiederla.

13.5 Spetta al Presidente dell'Assemblea:

Constatare la regolare costituzione della stessa ed accertare l'identità e la legittimazione dei presenti.

Proporre eventualmente la nomina di tre scrutatori da nominarsi dall'Assemblea.

Dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea.

Accertare e proclamare i risultati della votazione.

Nominare un segretario anche non socio che provvede alla redazione del verbale delle deliberazioni dell'Assemblea, firmato dal Presidente e dal Segretario. Qualora lo ritenga opportuno, e nei casi previsti dalla legge, il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente stesso.

Art. 14 - Competenza dell'Assemblea

14.1 L'Assemblea ha competenza sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, fra cui:

L'approvazione del bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili

L'approvazione della relazione programmatica, dell'organigramma, del piano degli investimenti, dei piani-programma pluriennali, del piano industriale ed i connessi documenti programmatici. L'approvazione dei disciplinari per la gestione dei servizi La carta dei servizi

L'eventuale regolamento operativo della Società

La nomina del Consiglio di Amministrazione.

La determinazione a favore degli Amministratori del compenso, del rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e, qualora lo ritenga opportuno, del trattamento di fine mandato

La nomina del Presidente e degli altri Componenti il Collegio Sindacale, del Revisore, determinandone i relativi compensi e l'eventuale loro revoca a termini di legge

Sulle modificazioni dell'atto costitutivo

Sulla nomina e sui poteri dei liquidatori

14.2 L'Assemblea inoltre delibera:

Sugli ulteriori argomenti sottoposti al suo esame dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione

Sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti

La delega al Consiglio di Amministrazione di effettuare uno o più aumenti del capitale sociale e l'eventuale emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 del c.c.

La modifica della clausola di conciliazione stragiudiziale con la maggioranza di cui all'art. 34, comma 6, del D.Lgs 17/1/2003, n. 5.

14.3 L'Assemblea deve essere convocata dal consiglio di Amministrazione almeno due volte l'anno, di cui:

la prima entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni dalla predetta chiusura quando lo richiedono particolari esigenze e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge

la seconda entro il mese di settembre, affinché i soci siano informati sull'andamento dell'esercizio, sul piano industriale, sui documenti programmatici, sui disciplinari di servizio e per quant'altro attenga all'impatto sulla gestione operativa.

#### Art. 15 - Quorum costitutivi e deliberativi

15.1 L'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre il terzo del capitale sociale,

15.2 L'Assemblea, per le decisioni che riguardano:

modificazioni dello statuto;

il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione;

delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei soci stessi e del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei soci medesimi e del capitale sociale.

#### Art. 16 - Amministrazione

16.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione di tre membri, compreso il Presidente.

16.2 Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione decade l'intero Consiglio.

Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

16.3 Gli Amministratori, per quanto non disposto dagli art. 2475-ter e 2476 del c.c., sono soggetti al rispetto degli art. 2390-2391-2392 del c.c.

#### Art. 17- Cariche sociali - durata -cessazione

17.1 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.


17.2 La scadenza della carica del Consiglio di Amministrazione avviene in coincidenza con l'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

#### Art. 18 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

18.1 Il Consiglio di Amministrazione:

Si raduna almeno una volta al mese, nella sede legale della Società oppure altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario ovvero quando sia fatta domanda scritta al Presidente da almeno due dei suoi componenti.

Viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata, telegramma o telefax, o con idonei mezzi telematici, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima delle adunanze, a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo o Revisore se nominati. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con gli stessi mezzi, con un preavviso di almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione. E' regolarmente costituito anche in mancanza delle suddette formalità qualora, siano presenti tutti i suoi componenti, e se nomi-



nati, i membri del Collegio Sindacale.

E' presieduto dal Presidente o, in caso di assenza e/o impedimento dal Vice Presidente.

Art. 19 Costituzione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

19.1 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

19.2 I Consiglieri non possono farsi rappresentare.

19.3 In caso di parità di voti, prevale la decisione che ha riportato il voto favorevole del Presidente o di chi presiede il Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

20.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito, salve tuttavia le limitazioni previste dal presente statuto in merito al controllo analogo esercitato dagli Enti soci attraverso l'Amministrazione affidante, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta e più segnatamente gli sono conferite tutte le attribuzioni necessarie al raggiungimento degli scopi sociali che non siano, per legge o Statuto, riservati all'Assemblea e/o ai soci, ivi compresa la predisposizione dei progetti industriali, dei piani di sviluppo, economico e finanziari, i programmi annuali, la nomina di un comitato tecnico - scientifico.

20.2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di amministrazione con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa, salve tuttavia le limitazioni previste dal presente statuto in merito al controllo analogo esercitato dagli Enti soci attraverso l'Amministrazione affidante.

Art. 21- Rappresentanza sociale

21.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio per ogni ordine di giurisdizione ed anche per giudizio di revocazione e cassazione.

21.2 Il Vice- Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente in caso di assenza impedimento e in tali circostanze ha i medesimi poteri.

21.3 La rappresentanza spetta anche agli amministratori delegati nei limiti dei poteri loro conferiti.

Art. 22 - Controllo legale dei conti

22.1. La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.

22.2. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

22.3 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina del collegio stesso.

22.4. Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia,

22.5 Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per Legge si applica il secondo comma dell'articolo 2397 C.C.

22.6. I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Sono rieleggibili per una volta.

22.7 Il collegio ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società.

22.8 Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407, 2408, primo comma, C.C..

22.9 Ciascun Comune socio può presentare il nominativo di un candidato almeno tre giorni prima dell'adunanza assembleare presso la sede legale della società. Unitamente a ciascuna candidatura dovranno altresì depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria designazione ed attestano, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità, e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. L'Assemblea vota a scrutinio segreto tre nominativi per i sindaci effettivi e due nominativi per i supplenti.

Ai soci è attribuito il diritto, se lo richiedono, di far risultare dal verbale in maniera palese l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.

22.10. Qualora in alternativa al collegio sindacale e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomina per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto a registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

22.11. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

#### Art. 23 - Direttore

23.1. Agli uffici della Società, ove le dimensioni lo richiedano, può essere preposto un Direttore nominato dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione; all'Assemblea dei soci compete altresì la revoca, la sospensione, la rimozione e la cessazione dall'incarico. Le modalità di assegnazione dell'incarico, la

determinazione dei compensi e la durata in carica comunque a tempo determinato, saranno disciplinate dal contratto.

23.2. IL Consiglio di Amministrazione può attribuire puntuali poteri al Direttore rilasciando anche procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

23.3. Il Direttore conferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attività espletata con cadenza da quest'ultimo stabilita.

### TITOLO IV

#### ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

##### Art. 24 - Esercizio sociale

24.1. Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

##### Art 25 - Bilancio- Destinazione degli Utili -Ripiano delle perdite

25.1 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio formato dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa, oltre alla relazione sulla gestione prevista dalla legge, da sottoporre all'Assemblea entro il termine previsto dall'art. 14.3 del presente statuto.

25.2. E' fatto divieto di distribuire acconti sugli utili. L'eventuale distribuzione ai soci degli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato sarà effettuata con modalità e termini fissati dall'assemblea.



25.3. In caso di perdita di esercizio gli Organi della società assumeranno i provvedimenti previsti per legge.

## **TITOLO V NORME FINALI**

**Art. 26 - Scioglimento e liquidazione**

26.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni, i poteri e i compensi attenendosi alle disposizioni di legge.

**Art. 27 - Recesso**

27.1. Il socio può recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge.

**Art 28 -Del controllo degli Enti soci**

28.1 Il controllo sulla società riguarda i servizi alla stessa affidati dall'Autorità d'Ambito, anche al fine di assicurarne la correttezza, la trasparenza, l'efficienza e l'economicità della gestione amministrativa e finanziaria, nonché la definizione delle strategie e degli indirizzi dell'attività sociale al fine di garantire un controllo preventivo e successivo, diretto e indiretto dei servizi affidati. Tale controllo viene esercitato dagli Enti soci -oltre che mediante le specifiche competenze riservate dall'art 14 del presente statuto all'assemblea - attraverso l'Autorità d'Ambito.

28.2 L'assemblea dell'AATO è sede di informazione e di consultazione tra i soci e costituisce lo strumento per il coordinamento amministrativo di tutti i Comuni che partecipano alla Società ed esercitano su di essa, attraverso l'Autorità d'Ambito, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

28.3 Devono essere preventivamente comunicati all'Autorità d'Ambito l'ordine del giorno dell'Assemblea societaria ove permettere all'Amministrazione affidante di proporre modifiche o integrazioni relative ad argomenti connessi all'erogazione di uno o più servizi affidati alla Società. A tali fini il Presidente del Consiglio di amministrazione trasmette all'Amministrazione affidante l'ordine del giorno almeno 7 giorni prima della seduta,

28.4 All'Amministrazione affidante compete l'autorizzazione preventiva dei seguenti atti della Società:

- a) relazione programmatica, organigramma, piano degli investimenti, piani - programma pluriennali;
- b) atti o fatti che comportino o da cui possa derivare un impegno finanziario di valore superiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e salvo si tratti di interventi inseriti nei piani di cui al comma 3 lett. a) del presente articolo che costituiscono diretta attuazione di quanto previsto da atti di programmazione dell'Autorità d'Ambito o di pagamenti di natura obbligatoria;
- c) modifiche statutarie e altri atti o fatti che possano essere causa della perdita dei requisiti necessari per il mantenimento dell'affidamento in house;
- d) disciplinari per la gestione dei servizi.

28.5 A tal fine la Società metterà tempestivamente a disposizione dell'Autorità d'Ambito gli atti che necessitano del suddetto parere. In ogni caso, il bilancio deve essere comunicato dalla Società all'AATO, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

28.6 All'Autorità d'Ambito compete, infine, l'esercizio dell'attività di vigilanza e di controllo sulla Società anche al fine di verificare l'efficienza e l'econo-

micità della gestione, nonché lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione della società, attraverso:

- a) l'audizione almeno una volta all'anno avanti all'assemblea dell'AATO del Presidente del consiglio di amministrazione della Società ovvero di un suo delegato;
- b) l'esercizio dei poteri di cui al comma 2 dell'art. 2476 c.c., salvo l'esercizio da parte di ciascun socio;
- c) comunque, la richiesta ai competenti organi della Società di esibizione e trasmissione di atti e documenti inerenti all'attività di erogazione dei servizi affidati ovvero a specifici atti o fatti che abbiano inciso, o che siano capaci di incidere, sul conseguimento degli standard di qualità, quantità e fruibilità dei medesimi servizi pubblici.

Art. 29 - Controversie societarie: conciliazione stragiudiziale

29.1. Tutte le controversie tra soci, tra soci e società, nonché quelle promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, comunque relative al rapporto sociale saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento di mediazione/arbitrato di Curia Mercatorum.

Il Tribunale arbitrale sarà integralmente nominato dalla Corte per la Risoluzione delle Controversie di Curia Mercatorum.

29.2 Le modifiche del contenuto della presente clausola devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista dall'art. 34, comma 6, del D.Lgs. 17/1/2003, n.5.

Art. 30 - Foro competente

30.1. Qualsiasi controversia, non passibile di clausola di conciliazione, che dovesse insorgere tra i soci, gli amministratori, i sindaci, il revisore contabile/società di revisione, i liquidatori e la società oppure tra i soci, ivi compresa anche l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto, sarà demandata al giudizio del Foro ove ha sede legale la società.

Art. 31 Computo dei termini

31.1. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, nè il giorno iniziale nè quello finale.

Art. 32 - Patti parasociali

32.1 I patti, in qualunque forma stipulati, devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea.

Art. 33 - Rinvio alla legge

33.1 Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del c.c. e delle leggi vigenti in materia.

F.to Marco Fighera

" Paolo Talice




ACCIAIA SENZA SOGNI UMANI

QUOTE AUMENTO CAPITALE - ALLEGATO D

COMUNE	versamenti
ALANO DI PIAVE	€ 4.684,82
ALTIVOLE	
ARCADE	
ASOLO	
BORSO DEL GRAPPA	€ 4.966,15
BREDA DI PIAVE	€ 14.677,56
CAERANO DI SAN MARCO	€ 6.371,63
CARBONERA	€ 18.064,73
CASTELCUCCO	€ 6.639,21
CASTELFRANCO VENETO	€ 39.811,30
CASTELLO DI GODEGO	€ 6.353,98
CAVASO DEL TOMBA	
CISON DI VALMARINO	€ 5.364,49
CORNUDA	€ 7.608,63
CRESPANO DEL GRAPPA	€ 6.231,94
CROCETTA DEL MONTELLO	
FARRA DI SOLIGO	€ 6.132,99
FOLLINA	€ 5.564,75
FONTE	€ 6.219,39
GIAVERA DEL MONTELLO	
ISTRANA	
LORIA	
MASER	€ 7.363,75
MASERADA SUL PIAVE	€ 15.859,33
MIANE	€ 5.308,56
MONFUMO	€ 1.707,12
MONTEBELLUNA	
MORIAGO DELLA BATTAGLIA	€ 2.672,76
MUSSOLENTE	€ 2.544,73
NERVESA DELLA BATTAGLIA	
PADERNO DEL GRAPPA	€ 6.600,19
PAESE	
PEDEROBBA	€ 6.224,56
PIEVE DI SOLIGO	
PONZANO VENETO	€ 1.859,15
POSSAGNO	€ 6.630,26
POVEGLIANO	
QUERO	€ 5.096,05
REFRONTOLO	€ 5.825,92
REVINE LAGO	€ 6.730,51
RIESE PIO X	
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	€ 5.513,89
SEGUSINO	€ 6.575,68
SERNAGLIA DELLA BATT.	
SPRESIANO	
TARZO	€ 6.372,26
TREVIGNANO	€ 5.507,67
TREVISO	€ 88.369,69
VALDOBBIADENE	
VAS	€ 6.442,27
VEDELAGO	
VIDOR	
VILLORBA	€ 25.252,34
VOLPAGO DEL MONTELLO	
TOTALE	€ 357.148,26

ALLEGATO	Repertorio N. 77433
" D "	Raccolta N. 27063



*Handwritten signature and notes in the right margin.*

La presente copia composta da 16 pagine è conforme all'originale, munito delle firme prescritte dalla legge e si rilascia per

GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

Treviso, li 20/12/2011

